



COMUNE DI ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO
DEL
"CONSIGLIO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI"**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023

INDICE

- Art. 1 – Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini del Comune di Zagarolo
- Art. 2 – Istituzione e Funzioni
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Decisioni
- Art. 5 – Rapporti con l' amministrazione
- Art. 6 – Convocazione e pubblicità delle sedute
- Art. 7 – Nomina, composizione e durata
- Art. 8 – Ruolo delle istituzioni scolastiche
- Art. 9 – Rapporti con la Regione Lazio
- Art. 10 – Norme transitorie e finali
- Art. 11 – Pubblicità e controllo

Art. 1 Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini del Comune di Zagarolo

1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della “Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale” adottata dal consiglio d’Europa nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Il comune di Zagarolo con D.C.C.37 del 27/07/2023 ha aderito al Progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle bambine e dei bambini” attivando le previste azioni progettuali, condividendone filosofia, principi e obiettivi, potendo entrare a far parte della Rete regionale dei Comuni e Municipi aderenti e della più ampia Rete internazionale “La Città dei Bambini”, tra i cui elementi cardine figura la partecipazione dei bambini al governo della Città;

3. Nell’ambito delle attività previste dal Comune si formalizza la costituzione del Consiglio delle Bambine e dei Bambini ispirandosi all’art.12 della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York, entrata in vigore il 2 settembre 1990 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176), che sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti ad esprimere la propria opinione.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini trova la sua valenza giuridica nell’art. 6 dello Statuto comunale. A tal fine il Comune di Zagarolo intende con il presente regolamento Istituire e normare il consiglio comunale delle bambine dei bambini;

Art. 2 Istituzione e Funzioni

Il Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini è un organo democratico di rappresentanza di tutti i bambini autonomamente istituito dal Comune di Zagarolo, d’intesa con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio.

L’organizzazione e le modalità di elezione del Consiglio delle bambine e dei bambini sono disciplinate dal presente Regolamento.

Il Consiglio Municipale delle bambine e dei bambini svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) promuove la partecipazione dei bambini alla vita politica e amministrativa locale;
- b) fornisce consulenza agli organi istituzionali sulle questioni che interessano i bambini in ambito locale;
- c) elabora progetti;
- d) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai bambini presenti nel territorio.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini viene coordinato e animato da un operatore nominato dal sindaco e di sua fiducia. L’animatore adulto del Consiglio delle bambine e dei bambini sarà sempre lo stesso; dovrà mettere i bambini in condizione di esprimere le loro idee e stimolare gli amministratori ad ascoltare le idee dei bambini e a tenerne conto. L’animatore è coadiuvato da un secondo

operatore che si occupa di verbalizzare la seduta.

Art. 3 Competenze

1. Il Consiglio delle bambine e dei bambini esercita funzioni propositive e consultive tramite pareri e proposte nei confronti del sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale. Può chiedere informazioni agli organi ed uffici municipali su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa del Comune.
2. In particolare il Consiglio dei bambini può esprimere pareri, formulare proposte, svolgere interrogazioni in merito a:
 - pubblica istruzione e servizi scolastici;
 - tempo libero, sport e spettacolo;
 - sicurezza stradale e circolazione;
 - politica ambientale e urbanistica;
 - iniziative culturali e sociali;
 - solidarietà e assistenza;
 - rapporti con l'associazionismo;
3. Il Consiglio delle bambine e dei bambini può, comunque, esprimere pareri o formulare proposte in qualsiasi altro ambito di intervento di competenza municipale in relazione a tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 4 Decisioni

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale delle bambine e dei bambini sotto forma di proposte e di pareri saranno verbalizzate dagli operatori e presentati ai competenti organi perché le valutino e ne tengano conto.

Gli organi competenti daranno risposta scritta circa l'istanza espressa nella quale illustreranno e motiveranno le decisioni prese.

Art. 5 Rapporti con l'amministrazione

Il Consiglio delle bambine e dei bambini riceve nella sua prima seduta un esplicito mandato dal sindaco che spiega di averlo istituito per avere dai bambini il loro punto di vista e le loro richieste e promette che terrà conto delle loro opinioni.

Al termine dell'anno di lavoro il Consiglio delle bambine e dei bambini si incontra con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale per presentare le proprie richieste. Le richieste dei bambini verranno prese in considerazione e dopo attento esame riceveranno adeguate risposte.

Il Consiglio delle bambine e dei bambini potrà presentare al Sindaco o ad altri uffici comunali proposte e richieste ogni volta che ne avrà bisogno.

Il Consiglio comunale prevederà, ove possibile, nel bilancio di competenza, un capitolo di bilancio per sostenere il funzionamento del Consiglio delle bambine e dei bambini.

Art. 6 Convocazione e pubblicità delle sedute

Il Consiglio delle bambine e dei bambini si riunirà presso l'Aula Consiliare o in una altra sede indicata dall'Amministrazione, previa comunicazione scritta riportante la data della seduta e l'orario da concordare con l'Assessore delegato e l'insegnante referente del progetto;

Le sedute si terranno di norma ogni trenta giorni con la possibilità di intensificarle a cadenza quindicinale, in un orario concordato con la Dirigenza degli Istituti scolastici coinvolti

Gli incontri verranno convocati per iscritto dal coordinatore delegato dall'Amministrazione comunale che indicherà l'ordine del giorno. La convocazione verrà inviata per conoscenza ai coordinatori degli Istituti interessati che a loro volta li comunicheranno agli insegnanti delle classi interessate.

Alle riunioni del Consiglio non possono partecipare altri adulti oltre al facilitatore e al verbalizzante a meno che non siano invitati. L'unico adulto che può sempre partecipare è il sindaco.

L'ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Consiglio stesso nella riunione precedente o in prossimità della convocazione del consiglio;

Il consiglio comunale delle bambine e bambini dovrà riunirsi almeno 3 volte durante il suo mandato naturale.

Art. 7 Nomina, composizione e durata

I bambini e le bambine facenti parte delle classi IV e V della scuola primaria interessati a far parte del Consiglio saranno estratti a sorte. Al fine di agevolare tutte le categorie socio-culturali presenti nel territorio è auspicabile che siano coinvolti tutti i bambini senza alcuna distinzione di abilità, cultura e nazionalità favorendo e incentivando in ogni modo l'inclusività delle categorie svantaggiate.,

I bambini Consiglieri devono essere, di norma non più di 20, metà bambine e metà bambini, 10 di quarta e 10 di quinta.

L'incarico di ogni bambino Consigliere ha durata biennale. A tal fine, solo per il primo anno ad essere coinvolte saranno le classi terze e quarte, mentre dal secondo anno saranno le classi quarte e quinte. Ogni anno usciranno i bambini che hanno terminato la quinta ed entreranno quelli che inizieranno la quarta nell'anno successivo. Se nel corso del mandato, per una qualsiasi ragione, un Consigliere rinuncerà alla carica, si provvederà alla rielezione di un nuovo Consigliere.

Art. 8 Ruolo delle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad assumere la partecipazione dei bambini come punto qualificante del loro Piano Triennale di Offerta Formativa, ed in particolare a condividere l'esperienza del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini permettendo ai bambini che ne fanno parte di potersi confrontare con i compagni di classe e di scuola, prima e dopo ogni riunione;

Ogni scuola che partecipa all'organizzazione del Consiglio delle bambine e dei bambini avrà un insegnante responsabile (coordinatore) di questa attività che terrà i rapporti con il Consigliere delegato.

Art. 9 Rapporti con la Regione Lazio

La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20 e in qualità di organo terzo rispetto al Consiglio delle Bambine e dei Bambini e all'Amministrazione comunale svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del consiglio e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative procedure di attuazione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, per quanto possibile ed in via analogica, la normativa di cui alla Legge n. 142/90, n. 241/90, n. 81/93, n. 127/97 e successive modifiche e de integrazioni, nonché le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune.

Articolo 11 Pubblicità e controllo

Il presente Regolamento costituito da n. 11 (undici) articoli sarà pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio delle Bambine e dei Bambini. Il presente Regolamento è immediatamente eseguibile.